

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30672 Anno 2017

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: MACRI' UBALDA

Data Udiienza: 20/12/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da Dionisi Giovanni Giacomo, nato a Sassari, l'1.1.1942, avverso l'ordinanza in data 8.1.2016 della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari,

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri;

letta la memoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente impugna per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., l'ordinanza della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in data 8.1.2016 che ha rigettato la sua istanza di estinzione per prescrizione dell'ordine di demolizione delle opere abusive impartito con sentenza del Pretore di Sassari in data 29.11.1995, n. 649. Deduce che l'ordine di demolizione è una sanzione caratterizzata da evidente finalità repressiva; che, nella specie, va a colpire la sua unica casa, con grave nocumento personale perché affetto da patologia tumorale; che l'ordine di demolizione, nella specie, è dipeso non da un reato di abusivismo edilizio puro e semplice, ma dall'annullamento della concessione n. 18/92 perché ottenuta fraudolentemente con il rilascio di una falsa dichiarazione personale; che in materia devono trovare

diretta applicazione gli art. 7 e 53 CEDU con la conseguenza che anche l'ordine di demolizione è soggetto a prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.

Premesso che le circostanze di fatto allegate, la grave patologia dell'imputato ed i motivi di annullamento della concessione sono irrilevanti in questa sede, va data continuità all'orientamento di questa Sezione secondo cui in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso. Tali caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sezione 3, n. 49331/15, Rv 265540, con ampia motivazione sul punto). Peraltro, con successiva sentenza sempre di questa Sezione, n. 41475/16, Rv. 267977, è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa - che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso - non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda, rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all'art. 117 Cost.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso, il 20 dicembre 2016.